



GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE IN CASO DI MALATTIA

Vercelli, marzo 2017

Ai fini del pagamento delle giornate di assenza per malattia, nella misura prevista dalla legge e dai contratti collettivi, il lavoratore è tenuto a rispettare alcuni obblighi:

Segnalare al datore di lavoro la sua assenza per malattia tempestivamente (secondo le modalità previste dai vari CCNL).

Richiedere al medico curante o eventualmente alla struttura ospedaliera nella quale è ricoverato, il rilascio della certificazione di malattia telematica, assicurandosi che gli venga rilasciato il numero di protocollo di trasmissione (è possibile richiedere copia cartacea del certificato, o l'invio del medesimo alla propria casella di posta elettronica)

Controllare la correttezza di tutti i dati riportati sul certificato telematico, in particolare modo l'indicazione dell'indirizzo di reperibilità.



Come fare: dal sito www.inps.it nell'elenco dei servizi si accede alla "consultazione attestati di malattia" (anche senza PIN); inserendo codice fiscale e n° di protocollo telematico compare la copia della certificazione telematica.



Rispettare le fasce orarie di reperibilità:
per il lavoratore privato, tutti i giorni, compresi i festivi
dalle ore 10 alle ore 12
dalle ore 17 alle ore 19
per il lavoratore pubblico, tutti i giorni, compresi i festivi
dalle ore 9 alle ore 13
dalle ore 15 alle ore 18.

Collaborare fattivamente per consentire la regolare effettuazione della visita di controllo, accertandosi che non vi siano impedimenti che possano ostacolarla (ad esempio, controllare che esista l'indicazione della via, la presenza del Cognome sul campanello, il buon funzionamento del citofono, etc.). In sostanza deve mettere il medico fiscale nelle condizioni di trovare l'abitazione.

Il lavoratore ha anche il **diritto** di contestare l'esito della visita, nell'eventualità non ritenesse congruo l'esito della visita, e segnalarlo seduta stante al medico legale. Potrà così essere convocato per un'ulteriore visita ambulatoriale ed essere sottoposto al giudizio di un altro medico legale.

INPS



Direzione provinciale
Comitato provinciale
Vercelli

SANZIONI



SANZIONI PER L'ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO

L'assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà l'applicazione di sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:

- o per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
- o per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
- o per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata

SANZIONI IN CASO DI "IRREPERIBILITÀ" A VISITA MEDICA DI CONTROLLO

L'indicazione dell'esatto indirizzo di reperibilità è un requisito essenziale della certificazione di malattia in quanto strumentale alla regolare effettuazione di eventuali visite di controllo. Pertanto, la mancanza o la inesattezza o incompletezza dell'indirizzo (tale da impedire il reperimento del lavoratore) comporta la perdita della prestazione previdenziale per l'intero evento di malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito in questione.

SANZIONI PER TARDIVA CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE CARTACEA

I certificati di malattia devono essere inviati, all'INPS ed al datore di lavoro, nel termine perentorio di due giorni dalla data di redazione (se il giorno di scadenza è un festivo la scadenza automaticamente slitta al primo giorno seguente non festivo).

L'indennità di malattia non viene corrisposta per gli eventuali giorni di ritardo nell'invio della certificazione.

SANZIONI PER MANCATA CERTIFICAZIONE

Tutti i giorni di malattia devono essere regolarmente coperti da certificazione medica redatta secondo i criteri previsti dal Ministero della Salute:

- il medico curante non può certificare una malattia con inizio anteriore di più di 24 ore alla data della visita;
- in caso di continuazione di malattia, il lavoratore si deve rivolgere al medico il giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo certificato, in modo da garantire la continuità della certificazione
- se il certificato è redatto con scadenza al venerdì ma la malattia non è risolta, il lavoratore deve rivolgersi alla Guardia Medica per avere la certificazione anche per il sabato e la domenica o eventuali festività

Tutte le giornate che non risultano regolarmente certificate sono da considerare come "non documentate" e perciò non indennizzabili.